

CHIARIMENTO SANZIONI GPS

La sanzione della perdita di possibilità di conseguire supplenze sulla base delle GAE che dalle GPS e in caso di esaurimento o incapacienza delle medesime, sulla base delle graduatorie di istituto per tutte le classi di concorso e posti di insegnamento riguarda ESCLUSIVAMENTE coloro che rinunciano alla nomina assegnata o che non perfezionano il contratto.

Pertanto:

- **MANCATA PRESENTAZIONE DELL'ISTANZA**
(art. 12 comma 4 dell'O.M. 112/2022)
La mancata presentazione dell'istanza finalizzata al conferimento dell'incarico rappresenta una rinuncia al conferimento degli incarichi di supplenza al 31/08 e/o al 30/06 conferite da GAE o da GPS per tutte le graduatorie in cui l'aspirante ha titolo per tutto l'anno scolastico di riferimento. Resta salva la possibilità di nomina da GI per tutte le supplenze.
- **RINUNCIA DOPO L'ASSEGNAZIONE DELLA SCUOLA/MANCATA PRESA DI SERVIZIO**
(art. 14 comma 1 lettera a) dell'O.M. 112/2022)
Gli aspiranti che rinuncino all'assegnazione di una supplenza conferita attraverso la procedura informatizzata o che non assumano servizio entro il termine assegnato, perdono il diritto a partecipare ad ulteriori fasi finalizzate all'attribuzione delle supplenze al 31/08 e/o 30/06 da GAE, GPS e in caso di loro esaurimento anche da GI, per tutte le cdc e posti di insegnamento di ogni grado di istruzione cui abbiano titolo per l'anno scolastico di riferimento.